

TAR Catanzaro, Sezione I - Sentenza 27/05/2008 n. 562  
d.lgs 163/06 Articoli 94 - Codici 94.1.1

La Sezione, con la sentenza 2 febbraio 2004 n. 448, ha avuto modo di affermare, sia pure con riferimento alla normativa previgente, di analogo contenuto, che l'articolazione in sequenza procedimentale dei tre tipi successivi di progetto non può essere derogata o alterata perchè essa risponde espressamente alla necessità di assicurare: "a) la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità relative; b) la conformità alle norme urbanistiche ed ambientali; c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definitivi nel quadro normativo, nazionale e comunitario" ( cfr. T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, 31 marzo 2003, n. 1415; Consiglio Stato, sez. IV, 19 marzo 2003, n. 1467; Consiglio Stato, sez. IV, 10 gennaio 2002, n. 112; Consiglio di stato , Sez. IV, 14 dicembre 2002, n. 6917). Attraverso la graduale definizione, progressivamente sempre più puntuale sotto il profilo tecnico, dell'opera da realizzare, si cerca di rendere, da un lato, costantemente partecipi le Pubbliche Amministrazioni dell'attuale utilità dell'opera e della piena rispondenza alle esigenze per cui era stata programmata e, dall'altro, l'intervento approvato immediatamente cantierabile, preservandolo dai rischi di mancata attuazione - frequenti in passato - imputabili a scelte progettuali superficiali se non addirittura irrealizzabili. Tanto, in perfetta coerenza con l'esigenza di un'oculata gestione del danaro pubblico ed, in generale, con i principi fondamentali di legalità, buon andamento ed imparzialità della azione della pubblica amministrazione compendiate nell'art. 97 della Costituzione.